

Ordinanza sulle sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (OSPStup)

del

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8a della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le condizioni per lo svolgimento di sperimentazioni pilota con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa secondo l'articolo 8a LStup (sperimentazioni pilota).

Art. 2 Obiettivo delle sperimentazioni pilota

¹ Possono essere svolte esclusivamente sperimentazioni pilota per acquisire conoscenze scientifiche sull'impatto delle nuove misure, dei nuovi strumenti e dei nuovi modi di procedere concernenti l'impiego di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa a scopi non medici.

- ² Devono in particolare fornire conoscenze in merito agli effetti su:
 - a. salute dei consumatori;
 - b. comportamento legato al consumo;
 - c. aspetti socioeconomici;
 - d. mercato della droga in un determinato territorio;
 - e. protezione della gioventù; o
 - f. ordine e sicurezza pubblici.

1 RS **812.121**

u.s...

Art. 3 Applicabilità della legge sugli stupefacenti

¹ Per le sperimentazioni pilota non sono applicabili:

- a. il divieto di mettere in commercio gli stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa (art. 8 cpv. 1 lett. d LStup);
- b. l'obbligo per i medici di dispensare stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa soltanto nella misura ammessa dalla scienza (art. 11 e 20 cpv. 1 lett. d ed e LStup);
- c. l'obbligo per i farmacisti di dispensare stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa soltanto verso presentazione della ricetta di un medico (art. 13 e 20 cpv. 1 lett. d LStup).
- ² Altri servizi oltre a quelli indicati agli articoli 11 e 13 LStup possono essere autorizzati a vendere prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1 ai partecipanti a sperimentazioni pilota.

Sezione 2: Requisiti delle sperimentazioni pilota

Art. 4 Limitazione territoriale

Le sperimentazioni pilota devono essere limitate sotto il profilo territoriale a uno o più Comuni. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può prevedere restrizioni, se queste non pregiudicano l'attendibilità delle sperimentazioni pilota.

Art. 5 Limitazione temporale

La durata delle sperimentazioni pilota deve fondarsi su basi scientifiche e non può superare i cinque anni. Su richiesta, la durata può essere prolungata una sola volta per un massimo di due anni.

Art. 6 Numero di partecipanti

Il numero delle persone che partecipano a una sperimentazione pilota deve essere limitato alla misura necessaria a garantirne l'attendibilità scientifica. Non può superare le 5000 persone.

Art. 7 Prodotti

¹ Gli stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, resi accessibili nell'ambito di sperimentazioni pilota, devono rispettare i seguenti requisiti:

- a. il tenore totale di THC non può superare il 20 per cento;
- soddisfare i requisiti delle buone pratiche agricole ed essere di qualità elevata, segnatamente per quanto concerne le impurità e i pesticidi;

² Le sostanze contenute in questi prodotti (in particolare il tenore totale di THC e CBD) devono essere determinate secondo standard di laboratorio riconosciuti.

³ I prodotti destinati a essere fumati o vaporizzati o che possono essere utilizzati a tali scopi sono soggetti all'imposta sul tabacco secondo l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 ottobre 2009² sull'imposizione del tabacco.

Art. 8 Confezione

La confezione dei prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1 deve riportare:

- a. informazioni neutrali sul prodotto;
- b. una dichiarazione dei componenti, in particolare del tenore di THC e CBD;
- c. un'indicazione sulla sperimentazione pilota concreta;
- d. un'avvertenza concernente i rischi per la salute; e
- e. un'indicazione riguardante forme di consumo eventualmente meno nocive.

Art. 9 Pubblicità

La pubblicità dei prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1 è vietata.

Art. 10 Coltivazione, importazione e fabbricazione di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa

L'UFSP può, nell'ambito di sperimentazioni pilota, rilasciare autorizzazioni eccezionali secondo l'articolo 8 capoverso 5 LStup.

Art. 11 Punti vendita

I prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1 possono essere resi accessibili solo in punti vendita che dispongono di:

- a. personale esperto;
- b. un'infrastruttura adeguata, in particolare ai fini del corretto deposito dei prodotti.

Art. 12 Partecipazione

- ¹ Possono partecipare alle sperimentazioni pilota le persone che:
 - a. possono provare di consumare già stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa;
 - sono domiciliate in un Comune nel quale si svolge una sperimentazione pilota;
- ² È esclusa la partecipazione di persone:
 - a. minorenni:
 - b. in gravidanza o in allattamento;

² RS **641.311**

 c. che soffrono di una malattia mentale diagnosticata da un medico o che assumono psicofarmaci soggetti all'obbligo di prescrizione.

Art. 13 Obbligo di informare

- ¹ Chi svolge una sperimentazione pilota deve:
 - a. informare i partecipanti in merito al contenuto e alla portata della sperimentazione pilota nonché alle condizioni di partecipazione e metterli al corrente dei potenziali rischi;
 - b. ottenere il consenso scritto dei partecipanti;
 - rilasciare ai partecipanti un'attestazione che li renda riconoscibili come partecipanti allo studio.
- ² I partecipanti possono revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.

Art. 14 Dispensazione

- ¹ La quantità dei prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1 dispensata a ciascun partecipante è determinata in funzione del fabbisogno personale mensile. Non deve superare i 5 grammi di tenore totale di THC per dispensazione e 10 grammi di tenore totale di THC al mese.
- ² I prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1 possono essere dispensati ai partecipanti solo dietro pagamento. Il tenore del principio attivo e il prezzo al mercato nero locale devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del prezzo.
- ³ La quantità dispensata deve essere registrata.

Art. 15 Consumo

- ¹ I partecipanti possono usare i prodotti ricevuti secondo l'articolo 7 capoverso 1 solo per il proprio consumo e non possono consumarli in luoghi accessibili al pubblico.
- ² Chi cede tali prodotti o consuma in luoghi accessibili al pubblico è escluso dalla sperimentazione pilota.

Art. 16 Monitoraggio delle conseguenze sulla salute

- ¹ I titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota monitorano le conseguenze sulla salute dei partecipanti e assicurano il trattamento in caso di problemi di salute legati allo studio.
- ² Segnalano tempestivamente all'UFSP i problemi straordinari.

³ Non sussiste alcun diritto a partecipare a sperimentazioni pilota.

Art. 17 Restituzione

Dopo la conclusione della sperimentazione pilota i prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1 non usati devono essere consegnati alle autorità esecutive cantonali competenti per essere utilizzate o distrutte.

Sezione 3: Procedura

Art. 18 Domande

- ¹ La domanda per lo svolgimento di una sperimentazione pilota deve essere presentata all'UFSP.
- ² La domanda deve contenere almeno:
 - a. indicazioni sull'obiettivo e l'utilità della sperimentazione pilota;
 - la descrizione della sperimentazione, segnatamente indicazioni sul contenuto, la metodologia e i modi di procedere, il numero di partecipanti, il finanziamento e lo scadenzario;
 - indicazione dei prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1 che devono essere resi accessibili;
 - d. l'elenco dei punti vendita che rendono accessibili i prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1;
 - e. l'accordo dei Comuni interessati per quanto concerne i punti vendita previsti;
 - f. indicazioni sulle quantità che si prevede di dispensare ai partecipanti;
 - g. indicazioni su coltivazione, importazione, fabbricazione e messa in commercio dei prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1;
 - h. la descrizione dei provvedimenti volti a garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico;
 - indicazioni sul monitoraggio delle conseguenze sulla salute dei partecipanti (art. 16);
 - j. un piano di prevenzione, di protezione della gioventù e della salute;
 - k. l'autorizzazione della commissione etica competente o una sua conferma che non è necessaria alcuna autorizzazione.
- ³ Le domande di prolungamento ai sensi dell'articolo 5 devono essere motivate.

Art. 19 Autorizzazione

- ¹ Se i requisiti delle sperimentazioni pilota sono soddisfatti, l'UFSP rilascia l'autorizzazione dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni interessati nonché la Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze (CFQD).
- ² Respinge le domande se ritiene che una sperimentazione pilota non apporti conoscenze nuove o supplementari in relazione all'obiettivo di cui all'articolo 2.

Art. 20 Revoca dell'autorizzazione

L'UFSP revoca l'autorizzazione segnatamente se:

- a. ordine e sicurezza pubblici sono minacciati;
- b. segnali fanno supporre che la salute dei partecipanti sia in serio pericolo;
- c. il suo titolare contravviene a prescrizioni legate all'autorizzazione in modo reiterato o grave;
- d. le condizioni che hanno condotto a rilasciare l'autorizzazione non sussistono più o non sono più soddisfatte.

Art. 21 Coordinamento della procedura di domanda

L'UFSP coordina la procedura concernente lo svolgimento di una sperimentazione pilota e le relative domande per il rilascio di autorizzazioni eccezionali secondo l'articolo 8 capoverso 5 LStup.

Sezione 4: Esecuzione

Art. 22 Controllo

- ¹ L'UFSP controlla che i titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota rispettino le disposizioni della presente ordinanza. Può delegare questo compito alle autorità esecutive cantonali competenti.
- ²I titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota forniscono all'UFSP le informazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di controllo.

Art. 23 Rendiconto e rapporto di ricerca

- ¹ I titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota sono tenuti a informare annualmente l'UFSP sull'andamento della sperimentazione pilota nonché sulle quantità di prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1 dispensate e detenute.
- ² Devono analizzare la sperimentazione pilota secondo standard scientifici riconosciuti e documentarne i risultati in un rapporto di ricerca.
- ³ I risultati devono essere comunicati all'UFSP.

Art. 24 Informazione del pubblico

L'UFSP informa periodicamente il pubblico in merito alle sperimentazioni pilota in corso.

Art. 25 Esame della necessità di legiferare

¹ L'UFSP analizza costantemente i rapporti di ricerca in vista dell'emanazione di un'eventuale modifica di legge concernente il disciplinamento dell'impiego di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa.

- ² Sono esaminati in particolare:
 - a. le conseguenze sulla salute individuale e pubblica, il comportamento legato al consumo nonché l'ordine e la sicurezza pubblici;
 - b. la pertinenza delle misure, degli strumenti o dei metodi esaminati in vista dell'emanazione di un'eventuale modifica di legge.
- ³ Al più tardi dopo la conclusione di tutte le sperimentazioni pilota, l'UFSP redige un rapporto all'attenzione del Consiglio federale. Il rapporto analizza le esperienze acquisite nel corso delle sperimentazioni pilota.
- ⁴ Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale in merito ai risultati al più tardi dopo la conclusione di tutte le sperimentazioni pilota.

Art. 26 Esenzione dagli emolumenti

Non sono riscossi emolumenti per:

- a. decisioni concernenti autorizzazioni per lo svolgimento di una sperimentazione pilota;
- decisioni concernenti autorizzazioni eccezionali ai secondo l'articolo 8 capoverso 5 LStup in relazione a sperimentazioni pilota.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il... e vige fino al

•••